

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione

ANNO 1998

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 9380/1998 del 02/11/1998, proposto dal
CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA, rappresentato e dife-
so dagli avv.ti CLAUDIO CIUFO e MARIA GABRIELLA
MAZZACUVA con domicilio eletto in Roma, P.LE DELLE
MEDAGLIE D'ORO n. 72, pressolo studio del primo;

contro

la REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GEN.
STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI n.12,

per la riforma

della sentenza del *TAR LAZIO – ROMA: Sezione II*
n.1652/1997, resa tra le parti, concernente la delibera della Re-
gione Lazio, sezione di controllo sugli atti dei comuni e degli
Enti Locali della Provincia di Roma n. 4653, assunta nella seduta
del 13.6.96 datata 18 giugno e comunicata il 25.6.1996, con cui è
stato dichiarato il non luogo a procedere in ordine
all'approvazione del bilancio consuntivo 95 dell'appellante.

Visto gli atti e documenti depositati con l'appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della REGIONE LAZIO

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2009 il Consigliere Filoreto D'Agostino, nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

P. Viene in decisione l'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Seconda Sezione ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio appellante avverso la deliberazione della Sezione di controllo sugli atti dei Comuni della Regione Lazio n. 4653 del 18 giugno 1996, con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere sulla deliberazione n. 1 del 27 aprile 1996 dell'Assemblea dei delegati del Consorzio, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio consuntivo 1995 – Attività di erogazioni e attività commerciale.

2. L'organo di controllo ha dichiarato il non luogo a procedere sul rilievo che il Consorzio ricorrente non rientra tra quelli previsti dagli articoli 4 e 24 della legge Regione Lazio 13 marzo 1992, n. 26.

3. Il Tribunale amministrativo adito in prime cure, sul presupposto che il Consorzio ricorrente non potesse qualificarsi ente pub-

blico ha concluso per la conformità del diniego di controllo opposto dalla Sezione del Co.re.co. laziale.

4. Con l'appello sono sostanzialmente riformulati gli argomenti dedotti in primo grado.

5. L'Amministrazione regionale intimata ha eccepito l'inammissibilità del gravame per la mancanza di qualsivoglia contenuto contestativo della decisione impugnata, per il sopravvenuto difetto di interesse rispetto a deliberazione che ha avuto integrale esecuzione da circa un quindicennio e, infine, l'inammissibilità del ricorso per il difetto di giurisdizione del giudice adito, facendosi nella specie questione di diritti soggettivi e in particolare della natura di ente pubblico del soggetto istante.

6. Nel merito, infine, la Regione conclude per la declaratoria di infondatezza.

DIRITTO

7. L'appello proposto dal Consorzio Lido dei Pini Lupetta è ammissibile in rito e fondato nel merito.

8. Sono, invero, prive di pregio tutte le eccezioni avanzate dall'Amministrazione appellata.

9. La prima eccezione riguarda l'asserita carenza di censure in ordine alla decisione impugnata.

10. Osserva la Sezione come, seppure con formula sintetica, sia stato esposta una precisa doglianza relativamente alla sentenza impugnata: il Giudice di prime cure avrebbe giudicato sulla base dell'erroneo presupposto della natura esclusivamente privata

delle strade in gestione dell'appellante Consorzio e tali conclusioni sarebbero smentite dagli atti di causa.

11. Si tratta di una deduzione che sicuramente si appunta sulla sentenza in contestazione e che consente di escludere che il gravame sia meramente e acriticamente riproduttivo delle censure proposte con l'originario ricorso.

12. Ulteriore profilo di inammissibilità è indicato nella asserita sopravvenienza della carenza di interesse per avere il deliberato del Consorzio avuto comunque esecuzione.

13. Non può peraltro porsi sullo stesso piano l'esecuzione di un atto indipendentemente dal giudizio di conformità all'ordinamento e il riconoscimento stesso nel quale si realizza la vicenda di conferimento dell'efficacia: le due situazioni non sono certo sovrapponibili e residua comunque l'interesse a che l'oggetto della vertenza sia correttamente qualificato e individuato.

14. L'Amministrazione regionale assume altresì che la questione sconfini nell'ambito della cognizione su diritti soggettivi, in quanto la lite si focalizzerebbe sulla natura pubblica o meno del Consorzio così che il vero *thema decidendum* sarebbe costituito da tale accertamento.

15. La questione sottoposta a giudizio è, in realtà, ben diversa: se cioè dovesse o meno essere sottoposto a controllo un atto del Consorzio appellante in quanto proveniente da ente pubblico ai sensi della citata legge regionale 13 marzo 1992, n. 26.

16. Viene, in definitiva, richiesta una pronuncia che affermi

l'assoggettabilità al controllo degli atti di un ente sul presupposto della qualità di ente pubblico del soggetto loro autore: ciò naturalmente implica una decisione da parte del giudice amministrativo sulla natura dell'ente in questione, ma si tratta di pronuncia incidentale sicuramente ammessa nel caso di specie.

17. Il difetto di giurisdizione dedotto dall'appellata Amministrazione in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria non è stato correttamente eccepito: l'art. 8, secondo comma, legge n. 1034/1971, riserva in via esclusiva soltanto la cognizione delle questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, mentre le analoghe controversie riguardanti le persone giuridiche (pubbliche o private che siano) ben possono essere in via incidentale conosciute dai giudici amministrativi, come correttamente è avvenuto nella fattispecie (C.d.S., IV, 17 gennaio 2002, n. 249).

18. Va parimenti respinta l'eccezione, del tutto correlata e conseguente alla precedente, secondo la quale l'azione proposta sarebbe di mero accertamento: la sola circostanza che possa annullarsi un atto del Comitato regionale di controllo implica necessariamente la possibilità di una pronuncia costitutiva.

19. Nel merito il ricorso di prime cure si rivela fondato, posto che è indubbia la qualità di ente pubblico del Consorzio appellante.

20. Dispone l'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 che "La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione,

sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.”

21. Il Consorzio appellante è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico.

22. Nessuna prova in contrario è offerta dalla lettura dello Statuto dell'ente che si limita ad indicare la vasta area di 59 ettari nella quale opera il Consorzio e nella quale sono collocate le strade di uso pubblico.

23. Deve conseguentemente ritenersi smentita per tabulas la tesi fatta propria dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, secondo il quale la costituzione del Consorzio ex articolo 14 della legge n. 126 del 1958 sarebbe circostanza del tutto neutrale rispetto alla natura dell'ente, quasi che il provvedimento legislativo su richiamato si sia limitato a riprodurre i contenuti dell'articolo 1 comma 1 del decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446.

24. La diversità tra le due disposizioni appena richiamate e il differente ambito di attività sono invece dati dalla obbligatorietà della costituzione in consorzio ove siano affidate all'ente strade vicinali soggette a pubblico transito.

25. Sembra equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta accoglie l'appello e, in riforma della sentenza in epigrafe indicata,

annulla il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio
2009 con l'intervento dei signori:

Stefano Baccarini	Presidente
Filoreto D'Agostino	Consigliere estensore
Claudio Marchitello	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere
Aniello Cerreto	Consigliere
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
f.to Filoreto D'Agostino	f.to Stefano Baccarini

IL SEGRETARIO

f.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

12/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale